

Sia il danno biologico sia quello morale, afferma la Cassazione lavoro

Perseguitato (e risarcito)

Lavoratore vessato dai colleghi: paga l'azienda

DI DARIO FERRARA

È l'azienda che risarcisce il dipendente perseguitato dai colleghi. E paga sia il danno biologico sia quello morale, liquidati in base alle tabelle del tribunale di Milano, perché un conto è la lesione alla salute e un altro la sofferenza morale, mentre la personalizzazione massima scatta per la lunga durata delle condotte vessatorie: se è escluso il mobbing, in quanto manca il disegno persecutorio, si configura tuttavia lo straining, laddove il lavoratore è costretto a operare in un contesto obiettivamente stressante. A rispondere è il datore perché non interviene a tutelare il dipendente, il quale è reintegrato e risarcito dopo il licenziamento per superamento del periodo di comporto: molte assenze sono dovute alla sindrome ansiosa, ascrivibile all'azienda che non assicura le condizioni di lavoro prescritte dall'articolo 2087 Cc. Così la Cassazione civile, sez. lavoro, nell'ordi-

nanza n. 5436 dell'11/03/2026.

Inadempimento datoriale

Diventa definitiva la condanna dell'azienda: pagherà 71.100 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale al carrellista preso di mira da un gruppetto di operai,

che lo deridono, l'insultano («fallito», «spione») e gli danneggiano perfino l'armadietto, come emerge dalla sentenza d'appello. Rispetto al primo grado, in cui il risarcimento era stato fissato a 80 mila euro, l'importo si riduce perché la patologia causata dal lavoro è un disturbo dell'adattamento, e non una psicosi con-

clamata, in base alla Ctu disposta in appello: corretta la decisione di distinguere il danno non patrimoniale permanente tra quello biologico, circa 47 mila euro, e quello morale, 10 mila, cui si aggiungono i 14 mila del danno non patrimoniale temporaneo. Il tutto per la peculiarità del caso concreto e considerando l'evoluzione dell'inadempimento datoriale.

Conseguenze anomale

Non giova all'azienda contestare la personalizzazione del risarcimento riconosciuta nella misura massima del 44 per cento: dura per ben sei anni l'inadempimento dell'azienda, che non mette fine alle condotte persecutorie, mentre la liquidazione equitativa non è censurabile in sede di legittimità se ben motivata. E nel caso specifico la condotta del datore determina conseguenze tanto anomale da determinare un incremento del risarcimento dalla misura standard.

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

Reati di tratta, sanzioni per le società coinvolte

Integrata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (dlgs 231/2001), prevedendo sanzioni pecuniarie da 100 a 600 euro e sanzioni interdittive per una durata non inferiore a sei mesi per le persone giuridiche coinvolte nei nuovi reati di tratta. Il Codice penale è modificato in modo da includere agli art. 600 e 601 le fattispecie di sfruttamento della maternità surrogata, adozione illegale e matrimonio forzato. Lo prevede lo schema di dlgs di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, approvato in via preliminare il 10 marzo scorso dal Consiglio dei ministri. Ok anche al principio della non punibilità per i reati commessi sotto costrizione.

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

Riforma forense, continua il pressing contro le riserve

Il «pressing» di Professioni Italiane, affinché continui il lavoro parlamentare in commissione Giustizia alla Camera (2629) sulla riforma forense, al fine di «chiarezza la portata della riserva attribuita agli avvocati ed evitare conflitti» con altre categorie, si arricchisce di un nuovo capitolo: ieri, infatti, l'Associazione dei 22 Ordini ha inviato una lettera ai quattro relatori del provvedimento, i deputati di FdI Ciro Maschio e Marta Schifone, della Lega Ingrid Bisi e di Fi Pietro Pittalis, sollecitando l'esame degli emendamenti. E, a tal proposito, sempre nella giornata appena trascorsa, nella II commissione di Montecitorio, un tentativo per far ripartire l'iter del testo c'era stato, ma l'esponente del M5s Valentina D'Orso, avendo chiesto un parere sulle proposte di modifica accantonate concernenti la regolamentazione della monocommittenza (l'esercizio dell'attività legale dei cosiddetti «collaboratori di studio», un fenomeno che si punta a disciplinare fissando sì un compenso, però scongiurando la subordinazione, ndr), ha impedito che si votasse.

La missiva, inoltre, arriva all'indomani della diffusione della nota di Professionisti insieme (l'organismo di cui fanno parte tanto il Consiglio nazionale forense, quanto quello dei commercialisti), secondo cui nella riforma «è espressamente riportata una clausola di riserva di legge in favore delle professioni regolamentate», e che non sarebbe, dunque, possibile «intaccare, oppure scardinare le competenze e le prerogative attribuite dalla legge» ad altre categorie ordinarie. Parole che non spengono le «preoccupazioni» dell'Anc (l'Associazione nazionale commercialisti), che teme che, dopo il varo del provvedimento, «la consulenza diventerà riservata, in via esclusiva, agli avvocati». Quanto a Professioni Italiane, la lettera invita ad approvare le correzioni a un disegno di legge delega che «produce importanti effetti diretti» sugli altri segmenti ordinatori. E a scongiurare la nascita di «profonde fratture e contrapposizioni» nel comparto, nonché «inevitabili derive giudiziarie».

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

Giustizia riparativa pure se la vittima non è interessata

Il giudice non può negare all'imputato l'accesso alla giustizia riparativa anche se la vittima del reato non è interessata a partecipare al programma: raccogliere il consenso spetta infatti al mediatore, che compie le sue valutazioni, mentre al percorso con l'imputato può partecipare anche la vittima di un reato diverso e non la parte direttamente offesa. Né conta che l'autore non ammetta il reato né assuma l'iniziativa di risarcire: la giustizia riparativa è distinta dall'accertamento della responsabilità penale e dalla logica patrimoniale di transazione del conflitto. Se è utile per risolvere le questioni che sorgono dal reato, il programma può in astratto essere autorizzato anche di fronte a delitti come la violenza sessuale aggravata su un minore: l'istituto introdotto dalla riforma Cartabia non prevede preclusioni su natura e gravità del reato. Così la Cassazione penale, sez. III, sentenza 8653 del 5/3/2026.

Strumenti di reinserimento

È accolto uno dei motivi di ricorso dell'imputato: sbagliano i giudici del merito a negare l'autorizzazione all'accesso al programma sul rilievo i genitori della persona offesa, una minore, si dichiarano «non interessati»: il percorso si può avviare in caso di dissenso della vittima laddove è previsto che alla mediazione partecipi invece la vittima «surrogata o specifica», cioè una persona che ha subito un altro reato magari di analoga natura: il tutto per evitare che «il reo venga privato di strumenti utili al reinserimento sociale, solo perché non ha incontrato una vittima pronta al dialogo». Il diniego, nel caso specifico, è motivato sul rilievo che l'eventuale partecipazione a un percorso di mediazione potrebbe destabilizzare la minore: il giudice, tuttavia, può non autorizzare l'accesso dell'imputato al programma solo quando c'è pericolo per gli interessati, a partire dalla loro incolumità, e per l'accertamento dei fatti.

Architettura complessiva

Non ci sono preclusioni per la gravità del reato né conta la mancata iniziativa di risarcimento: «la giustizia riparativa è agli antipodi rispetto alla logica mercantile della transazione economica». La motivazione risulta «disonica» con «l'architettura complessiva» dell'istituto di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 10/10/2022, n. 150.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

BREVI

Con 458 voti a favore, 103 contrari e 63 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato la proroga temporanea dell'attuale deroga alla direttiva sulla e-privacy, in scadenza il 3 aprile 2026, per consentire il raggiungimento di un accordo con i governi UE su una legislazione specifica per prevenire e combattere l'abuso sessuale sui minori online.

Dall'Osservatorio OI-CE/Informetel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura arrivano i dati di febbraio 2026. In sintesi: forte ripresa (132,5 mln) della domanda di servizi tecnici anche grazie al boom degli appalti integrati, il primo bimestre 2026 (197 mln) migliora con il dato di febbraio ma è tra i più bassi dell'ultimo decennio sui valori del 2019 (194 mln), rispetto al primo bimestre 2025, forte calo dei bandi sopra soglia UE (-50,0%) e crollo degli Accordi Quadro (-85,5%), fra le gare più importanti quelle di ASPI per monitoraggi e di IRE (Infrastrutture Recupero Energia) per ospedale di Pietra Ligure. «Il mercato è ai livelli del 2019, servono subito anticipazioni obbligatorie e adeguamento delle tariffe, ormai ferme a 10 anni fa», dice Giorgio Lupoi, **presidente OI-CE**.

Il Consiglio dei ministri del 10 marzo scorso, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha deliberato la nomina dell'ammiraglio ispettore capo Cristiano Nervi a direttore della Direzione degli armamenti navali della Direzione nazionale degli armamenti del Ministero.

Oggi 12 marzo 2026 (ore 9.30), nella Sala della Lupa della Camera dei deputati, giornata di studio promossa dalla presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico dal titolo "Dall'emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale". Interverranno, tra gli altri, Pino Bicchielli, Giorgio Mulè, Alessandra Gallone, Roberto Troncarelli, Fabio Ciciliano, Vannia Gava, Federica Brancaccio, Fabrizio Curcio, Paola Frassinetti. Conclusioni di Antonio Tajani. Modera: Susanna Petruni.

© Riproduzione riservata